

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1143}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAOLONI, NARDONE, TATTARINI, DI FONZO, DI CAPUA,
BONITO, OLIVERIO, DI STASI, ROTUNDO, ALBERTINI**

Modifica all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, in materia di determinazione della nozione di lavoratore agricolo dipendente

Presentata il 4 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione di incertezza normativa verificatasi nel territorio del Fucino, riguardante la posizione retributiva di numerose maestranze impegnate nei « lavaggi » di prodotti ortofrutticoli, ci impone un chiarimento legislativo atto a definire il contenzioso verificatosi tra INPS, INAIL, i suddetti lavoratori e le imprese.

L'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, alla lettera d) prevede l'inquadramento dei lavoratori addetti alla raccolta di prodotti agricoli nella qualifica di braccianti agricoli, anche se non dipendenti da imprenditori agricoli, ma da « imprese non agricole, singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli ». Nel passato la raccolta era intesa come quell'insieme di operazioni, effettuate direttamente sul campo, consistenti nell'apprensione materiale dalla terra, nella cer-

nita, nella pulizia e nel confezionamento del prodotto prima di avviarlo al mercato.

Oggi, un'agricoltura moderna, tecnologicamente avanzata e il rispetto di numerose normative CEE impongono determinati requisiti dei prodotti prima di essere immessi sul mercato, per cui si rende necessario un rigoroso controllo degli stessi che è possibile solo nell'ambito di strutture adeguatamente organizzate al riguardo, peraltro con indiscutibili vantaggi per l'igiene e per la salute delle maestranze e dei futuri consumatori. È quindi necessario considerare fasi insite nella raccolta anche la cernita, il lavaggio e il confezionamento del prodotto, pur se non eseguiti direttamente sul campo, effettuandosi l'apprensione materiale dalla terra con mezzi meccanici. Si ritiene pertanto di dover integrare l'articolo 6 della suddetta legge come segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 6, lettera *d*), della legge 31 marzo 1979, n. 92, sono aggiunte, in fine, le parole: « , comprese le attività di cernita, pulitura ed imballaggio del prodotto agricolo ».

ART. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 che precede, ove occorra, ha valore altresì di norma interpretativa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.